REGOLAMENTO (CEE) N. 802/87 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1910/86 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1910/86 [1], il Consiglio ha aperto, per il periodo dal 1° luglio 1986 al 30 giugno 1987, un contingente tariffario comunitario di 90 tonnellate, al dazio di 2,3 % per le polpe di albicocche della sottovce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia ; che il regolamento (CEE) n. 4115/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia [2], dispone che il dazio applicabile nel quadro di detto contingente tariffario deve essere ridotto allo 0 % a decorrere dal 1° gennaio 1987 ; che è necessario modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 1910/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1910/86 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Nel limite di detto contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune applicabile a tali prodotti è totalmente sospeso ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

---

[1] GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 4.
[2] GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 16.